

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 dicembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 24.

Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce istituita con legge regionale n. 24 aprile 1990, n. 51 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2008, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (pro-ruga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 27.

Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 «Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)» Pag. 4

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2008, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2008, n. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 28.

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 maggio 2008, n. 29/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche)». Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato Pag. 10

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 30/R.

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»)... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 32.

Abrogazione della legge regionale n. 28 marzo 2008, n. 16 (modifiche alla legge regionale n. 3 gennaio 2005, n. 2 «Discipline del benessere e bio-naturali»)... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2008, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali» Pag. 21

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2008, n. 1.

Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti. . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 2.

Norme per il contenimento dei prezzi al consumo Pag. 30

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 3.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2008 Pag. 31

REGOLAMENTO REGIONALE 24 gennaio 2008, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche Pag. 31

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 24.

Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce istituita con legge regionale n. 24 aprile 1990, n. 51.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2, della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 «Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce»

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 51/1990, è sostituito dal seguente:

«1. I confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, incidente sui comuni di Verbania, Gravelona Toce e Baveno, sono individuati nella cartografia in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.».

2. La cartografia di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 51/1990 è sostituita con la cartografia in scala 1:25000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 agosto 2008

p. BRESSO

Il vicepresidente: PEVERARO

(Omissis).

08R0504

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale n. 46/1986

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna) sono aggiunte le parole: «in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. La commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna adegua la composizione del proprio ufficio di presidenza e del regolamento interno di funzionamento alle modifiche apportate dall'art. 1, dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 agosto 2008

p. BRESSO

Il vicepresidente: PEVERARO

08R0505

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2008, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino).

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 29/2006

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), le parole: «19 settembre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «19 settembre 2010».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 agosto 2008

p. BRESSO

Il vicepresidente: PEVERARO

08R0506

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 27.

Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 «Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)».

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 30/2006

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2006 è sostituita dalla seguente:

«e) tredici rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui tre rappresentanti di comuni montani;».

Art. 2.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione.».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006 le parole «Con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Con deliberazione dell'ufficio di presidenza».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006 le parole «il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia» sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 agosto 2008

p. BRESSO

Il vicepresidente: PEVERARO

08R0586

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2008, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 23 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 32 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO).

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

1. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

«5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell'Azienda di cui all'art. 10 individuate dal regolamento regionale di cui all'art. 32, comma 3.».

2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«6. Il servizio abitativo dell'Azienda di cui all'art. 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario). — 1. È istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.

2. L'Azienda, in collaborazione con le Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena, l'Istituto italiano di scienze umane, l'Institution Markets Technologies di Lucca, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Carrara e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all'art. 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.

3. L'Azienda realizza gli interventi di cui all'art. 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.

4. Sono organi dell'Azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori; le modalità di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 32, comma 3.

5. Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.

6. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell'azienda.

7. L'articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell'ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l'organizzazione didattica.

8. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale:

a) il regolamento organizzativo dell'Azienda, di cui al comma 5;

b) il bilancio previsionale economico dell'Azienda con l'allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale;

9. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:

a) finanziamento regionale;

b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

c) altre entrate proprie;

d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

10. Il patrimonio dell'Azienda è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all'art. 9.

11. L'Azienda predispose il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente:

«Art. 10-bis (Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario). — 1. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da:

a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;

b) il presidente del Comitato regionale di coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59) o suo delegato permanente;

c) i tre presidenti dei consigli territoriali degli studenti, di cui all'art. 10-sexies, comma 7.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.

3. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel consiglio di amministrazione dell'Azienda:

a) dopo la scadenza di cui al comma 4 dell'art. 10-sexies, fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;

b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.

4. Il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce con il consiglio regionale degli studenti almeno due volte all'anno per la definizione del piano annuale degli interventi e per il consuntivo del piano dell'anno precedente.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

7. Qualora il consiglio di amministrazione nell'assumere le proprie determinazioni non ritenga di accogliere il parere del consiglio regionale degli studenti, ne dà atto fornendo espressa motivazione e riferendo in una successiva riunione del consiglio regionale degli studenti.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 10-ter nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente:

«Art. 10-ter (Collegio dei revisori). — 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti.

3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale.

4. Il collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'Azienda ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 10-quater nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 10-ter della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente:

«Art. 10-quater (Poteri di vigilanza). — 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell'Azienda.

2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell'Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 10-quinquies nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 10-quater della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente:

«Art. 10-quinquies (Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario). — 1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il presidente dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Siena, Scuola normale superiore di Pisa, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per stranieri di Siena, Istituto italiano di scienze umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze;

e) i presidenti dei consigli territoriali degli studenti, di cui all'art. 10-sexies;

f) i sindaci dei comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati.

3. Qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino questioni relative alle sedi decentrate delle Università, sono invitati a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati, dei comuni sedi di decentramento universitario.

4. La Conferenza esprime pareri:

a) sugli atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario;

b) sul piano degli investimenti;

c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario;

d) sul piano annuale delle attività e sul bilancio di esercizio dell'Azienda.

5. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno: le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.»

Art. 7.

Inserimento dell'art. 10-sexies nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 10-quinquies della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente:

«Art. 10-sexies (Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità). — 1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.

2. Ciascun consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

3. Il consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:

a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall'Azienda nel proprio ambito territoriale;

b) verificare l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell'area territoriale dall'Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;

c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;

d) proporre all'Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.

4. I membri del consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.

5. L'articolazione organizzativa territoriale dell'Azienda, di cui all'art. 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l'adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.

6. I membri del consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.

7. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente.»

Art. 8.

Inserimento dell'art. 10-septies nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente:

«Art. 10-septies (Consiglio regionale degli studenti). — 1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei consigli territoriali, di cui all'art. 10-sexies.

2. Il consiglio regionale degli studenti è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il presidente del consiglio regionale degli studenti è individuato dal consiglio fra i tre presidenti dei consigli territoriali, di cui all'art. 10-sexies, garantendo l'alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.

4. Il presidente del consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno.

5. Il consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula proposte in merito al piano di indirizzo generale integrato, di cui all'art. 31;

b) esprime pareri e formula proposte sul piano annuale degli interventi, sul bilancio preventivo e di esercizio, sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario;

c) acquisisce dall'Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;

d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall'Azienda.

6. I membri del consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.

7. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2002

1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al personale».

2. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Al personale dell'Azienda di cui all'art. 10 si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto regioni - autonomie locali».

3. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)») trovano applicazione anche nei confronti dell'Azienda regionale e del relativo personale.»

4. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«4. Le modifiche della dotazione organica dell'azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.»

5. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell'Azienda.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell'Azienda, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell'Azienda da parte del collegio dei revisori nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda stessa, le linee per l'articolazione territoriale dei servizi agli studenti, ivi comprese le modalità e le forme di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi dell'Azienda.»

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Disposizioni transitorie in materia di azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Entro il 30 giugno 2008 il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono, secondo le rispettive competenze, a nominare gli organi dell'azienda di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 32/2002, come sostituito dall'art. 2 della presente legge.

2. L'Azienda regionale, di cui al comma 1:

a) entro il 30 settembre 2008 adotta il regolamento organizzativo e nomina il direttore;

b) entro il 30 novembre 2008 approva il piano annuale delle attività e il bilancio di previsione per l'anno 2009;

c) approva i bilanci di esercizio delle aziende regionali di cui all'art. 12.

3. Fino al 31 dicembre 2008 l'Azienda di cui al comma 1 per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle aziende di cui all'art. 12.

4. Per l'esercizio 2008 gli oneri derivanti dalla costituzione dell'Azienda di cui al comma 1, gravano sul bilancio dell'azienda di Firenze, presso cui ha sede l'ente di cui al presente articolo.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa, Siena

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 le aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono solo attività di ordinaria amministrazione.

2. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere adottati solo se autorizzati dall'Azienda di cui all'art. 11, comma 1. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'Azienda di cui all'art. 11, comma 1, il consiglio di amministrazione della stessa non si esprime negativamente.

3. I consigli di amministrazione delle aziende regionali di cui al comma 1 sono sciolti con effetto dal 1° luglio 2008.

4. Dal 1° luglio 2008 il presidente del consiglio di amministrazione di ciascuna azienda di cui al comma 1, svolge le funzioni di Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è corrisposta unicamente l'indennità di presidente del consiglio di amministrazione.

5. Il Commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.

6. L'atto di ricognizione è certificato dal collegio dei revisori di ciascuna azienda.

7. Le aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse il 31 dicembre 2008.

8. L'Azienda regionale di cui all'art. 11, comma 1, subentra, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende di cui al comma 1, anche eventualmente non compresi nell'atto di ricognizione di cui al comma 5.

9. I presidenti delle aziende di cui comma 1 possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione dell'azienda di cui all'art. 11, comma 1. In tale caso non percepiscono le indennità previste per i membri del consiglio di amministrazione per tutto il periodo in cui svolgono le funzioni di Commissario straordinario.

Art. 13.

Disposizioni transitorie in materia di consigli territoriali degli studenti e consiglio regionale degli studenti

1. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli territoriali degli studenti di cui all'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002, introdotto dall'art. 7 della presente legge, sono composti:

a) dagli studenti eletti nei consigli di amministrazione delle aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) dagli studenti componenti le commissioni di controllo, di cui all'art. 65, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli eleggono al proprio interno il presidente. In caso di parità di voti, la carica di presidente viene assunta dallo studente risultato primo degli eletti nel consiglio di amministrazione della rispettiva azienda.

3. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale degli studenti di cui all'art. 10-septies, introdotto dall'art. 8 della presente legge, è composto dai membri dei consigli territoriali degli studenti di cui al comma 1.

4. L'elettorato attivo e passivo per la nomina del presidente del consiglio regionale degli studenti di cui al comma 2 è limitato agli studenti indicati al comma 1, lettera a).

5. I presidenti delle aziende di cui all'art. 12 convocano la prima riunione dei consigli territoriali degli studenti entro il 31 maggio 2008, per l'elezione dei rispettivi presidenti.

Art. 14.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Il personale a tempo indeterminato iscritto al 30 giugno 2008 nei ruoli organici delle aziende di Firenze, Pisa e Siena, di cui all'art. 12, dal 1° gennaio 2009 è trasferito nei ruoli organici dell'azienda regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002, come sostituito dall'art. 2 della presente legge.

2. L'Azienda regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso le aziende di Firenze, Pisa e Siena al 30 giugno 2008, sino alla loro scadenza contrattuale.

3. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1 il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata. Fino alla stipula del contratto integrativo dell'Azienda continuano ad applicarsi i contratti integrativi delle aziende di Firenze, Pisa e Siena.

4. Le risorse di ciascuna delle aziende di Firenze, Pisa e Siena, destinate a finanziare gli istituti di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali), a far data dal 1° gennaio 2009 confluiscono nelle risorse dell'azienda regionale e sono destinate a finanziare per l'intero importo gli istituti di cui al medesimo articolo.

5. Entro il 15 novembre 2008 l'azienda, di cui all'art. 11, comma 1, trasmette, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, la proposta di dotazione organica del personale, ordinata per qualifica dirigenziale e per categorie per il personale non dirigenziale, alla Giunta regionale per l'approvazione: fino alla sua approvazione la dotazione organica dell'azienda è costituita dalla somma delle dotazioni organiche delle aziende di Firenze, Pisa e Siena.

6. Per il personale che alla data del 31 dicembre 2009 risulti eventualmente in esubero l'Azienda può, previa informazione alle organizzazioni sindacali, sottoscrivere accordi con gli enti locali e gli enti strumentali della Regione al fine di favorire processi di mobilità incentivati, mediante la corresponsione a tali enti degli oneri previdenziali relativi alla retribuzione del personale interessato, per un periodo massimo di due anni.

Art. 15.

Verifica del processo di attuazione e dei risultati conseguiti

1. Entro il 31 marzo 2009 la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione contenente la descrizione argomentata del processo di soppressione delle aziende di cui all'art. 12, di costituzione dell'azienda di cui all'art. 11 e di subentro di quest'ultima nella gestione del diritto allo studio universitario, evidenziando le eventuali criticità riscontrate.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 la Giunta regionale presenta altresì al Consiglio una relazione che illustra:

a) le iniziative intraprese dall'azienda ai fini della razionalizzazione della gestione dei servizi e del contenimento della spesa;

b) i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi di gestione;

c) le eventuali criticità riscontrate nell'erogazione dei servizi agli utenti.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19, maggio 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 maggio 2008.

(Omissis).

08R0423

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2008, n. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 23 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 67/2007

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 2008) è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Misure a sostegno della ricerca e dell'innovazione).

- 1. La disposizione di cui all'art. 36, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), trova applicazione anche nei confronti dell'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), quale ente che svolge istituzionalmente attività di studio e ricerca.».

Art. 2.

Inserimento del Capo V-bis nel titolo IV della legge regionale n. 67/2007

1. Dopo il Capo V del Titolo IV della legge regionale n. 67/2007 è inserito il seguente: «Capo V-bis - Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali toscane».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 67/2007

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 67/2007 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane). — 1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la

qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilità, è autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, definisce i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi stessi.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese di investimento" del bilancio di previsione per l'anno 2008».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 21-ter nella legge regionale n. 67/2007

1. Dopo l'art. 21-bis della legge regionale n. 67/2007 è inserito il seguente:

«Art. 21-ter (Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.a.). — 1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell'Elba, la partecipazione alla cui società di gestione "Alatoscana S.p.a." è ritenuta strategica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), è autorizzata la spesa complessiva di euro 218.679,77 così ripartita:

a) euro 112.454,62 per il ripiano della perdita di esercizio derivante dalle risultanze del bilancio 2007 della società di gestione dell'aeroporto medesimo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dalla Regione;

b) euro 106.225,15 per la ricostituzione, ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, del capitale sociale della società medesima nell'importo originario, in proporzione alla quota già posseduta.

2. Al fine di assicurare il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, è autorizzata inoltre, previa valutazione del relativo piano industriale da parte della giunta regionale, la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale fino alla concorrenza di euro 281.320,23.

3. All'onere di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese investimento" del bilancio di previsione 2008».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 maggio 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 maggio 2008

08R0424

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 28.**Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 28 maggio 2008)***IL CONSIGLIO REGIONALE.**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità e oggetto*

1. La presente legge disciplina l'acquisizione da parte della Regione Toscana della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a., con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale. La società assume la nuova denominazione di Sviluppo Toscana S.p.a.

2. L'acquisizione è effettuata dalla agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., già Sviluppo Italia S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»).

Art. 2.*Oggetto sociale*

1. La società Sviluppo Toscana S.p.a. opera esclusivamente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale, ed ha il seguente oggetto sociale:

- a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
- b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
- c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
- d) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;
- e) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- f) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale.

2. La società Sviluppo Toscana S.p.a. si avvale del patrocinio e della consulenza dell'avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 dicembre 2005, n. 63 (disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'avvocatura regionale).

Art. 3.*Statuto*

1. L'amministrazione ed il controllo regionale sulla società Sviluppo Toscana S.p.a. sono disciplinate dallo statuto della società stessa, soggetto a preventiva approvazione della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con le modalità di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni

ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). Lo statuto della società si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.

2. La partecipazione azionaria non è cedibile.

Art. 4.*Attività*

1. La giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, definisce, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il piano delle attività per le quali intende avvalersi della società Sviluppo Toscana S.p.a. Il piano definisce il quadro delle risorse da gestire ed i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività.

2. La giunta regionale impartisce all'amministratore unico gli indirizzi per la gestione della società Sviluppo Toscana S.p.a., ed esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 5.*Controlli*

1. La giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione della società ed in particolare sul bilancio di esercizio, sugli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli atti relativi alla dotazione organica, sui contratti di consulenza.

2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.

3. La giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunque espresso.

4. Il parere negativo della giunta regionale comporta il rinvio dell'atto all'amministratore unico ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.

5. Le modalità operative e le regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale, sono definite da appositi protocolli di natura organizzativa, che disciplinano i rapporti della Regione Toscana con la società Sviluppo Toscana S.p.a.

6. La giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (ordinamento contabile della Regione Toscana), riferisce annualmente al consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società Sviluppo Toscana S.p.a., sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa giunta intende impartire.

7. La giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società Sviluppo Toscana S.p.a.

Art. 6.*Organi sociali*

1. Il consiglio regionale nomina i componenti del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'art. 51, comma 2, dello statuto.

2. Il presidente della giunta regionale nomina e revoca l'amministratore unico con funzioni di direzione della società, con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

3. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, non può essere superiore al 50 per cento dell'indennità spettante al presidente della giunta regionale.

4. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del collegio sindacale ed ai membri del collegio, non può essere superiore rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento della indennità spettante al presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Ai fini dell'acquisizione delle partecipazioni azionarie di cui all'art. 1, comma 2, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa complessiva di euro 2.900.000,00 a valere sulle risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento» del bilancio di previsione 2008.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'acquisizione della partecipazione azionaria l'assemblea adegua, previa approvazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, l'atto costitutivo e lo statuto della società Sviluppo Toscana S.p.a. alle prescrizioni della presente legge.

2. Gli organi regionali provvedono, secondo le rispettive competenze, a ricostituire gli organi di amministrazione e controllo della società Sviluppo Toscana S.p.a. entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto.

3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.

4. La società Sviluppo Toscana S.p.a. è autorizzata a portare a compimento le attività previste dai contratti in essere alla data della trasformazione disposta con la presente legge, sino alla scadenza degli stessi.

5. La Regione provvede, con successive leggi regionali ed anche attraverso le opportune modifiche societarie, a sviluppare la gestione unitaria delle attività di competenza della società Sviluppo Toscana S.p.a. e delle altre funzioni ed agenzie che operano nel settore economico.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 maggio 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2008

(Omissis)

08R0425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2008, n. 29/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche)». Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 28 maggio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche)», come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 21 maggio 2007, n. 29 «Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007»;

Visto l'art. 8-bis, comma 1, della suddetta legge, che stabilisce che la Regione promuova iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche;

Visto altresì l'art. 8-bis, comma 2, della citata legge che prevede che la giunta regionale emani un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole con raccomandazione della 6ª commissione consiliare competente in materia di territorio ed ambiente espresso nella seduta del 21 febbraio 2008;

Dato atto che non si è ritenuto di dover accogliere la raccomandazione suddetta;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso in data 7 marzo 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2008, n. 382, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche)». Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) da ultimo modificata dalla legge regionale n. 21 maggio 2007, n. 29, il presente regolamento definisce:

a) i comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare attraverso la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi;

b) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a) il presente regolamento definisce:

a) norme generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti al risparmio;

b) obblighi e divieti finalizzati a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.

2. Si definisce «uso domestico» l'utilizzazione di acqua per uso igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini e abbeveraggio di animali purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

3. Per le «acque destinate al consumo umano» si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

Art. 3.

Misure per il risparmio idrico

1. L'utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti idonei a prevenire ed evitare qualsivoglia tipologia di malfunzionamento dell'impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della risorsa idrica.

A tal fine provvede:

a) alla corretta manutenzione della rete di distribuzione privata ed alla corretta conservazione e custodia del contatore;

b) ad effettuare controlli periodici dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie che possano evidenziare sprechi ovvero perdite occulte.

2. L'utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti diretti alla riduzione degli sprechi e dei consumi.

A tal fine, provvede:

a) ad installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella, fotocellula;

b) ad installare sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l'interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;

c) ad utilizzare e mantenere in buona efficienza elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici ed energetici;

d) a limitare l'utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per l'irrigazione di orti e giardini e per il lavaggio di automezzi e natanti privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate.

3. I soggetti gestori adottano accorgimenti idonei a limitare l'utilizzo di acque provenienti da pubblico acquedotto privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate:

a) per il lavaggio delle strade pubbliche;

b) per la manutenzione di vasche e impianti ad uso del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti.

Art. 4.

Divieti di prelievo relativi a punti di approvvigionamento dedicati

1. È vietato prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale. È comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a settanta litri per utente al giorno.

2. È vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati.

3. Esclusivamente il personale autorizzato ed allo scopo individuato può prelevare acqua:

a) dalle bocche d'innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini;

b) dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature;

Art. 5.

Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le fontane pubbliche

1. Gli enti proprietari ovvero i soggetti a cui è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi di interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico della fontana pubblica medesima.

2. I comuni dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo urbano e i giochi d'acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.

Art. 6.

Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per gli edifici pubblici o aperti al pubblico

1. In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d'uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.

2. Agli edifici di cui al comma 1, si applica il divieto di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 7.

Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui

1. È vietato l'utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva.

2. È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d'irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.

3. Fermo restando il limite stabilito al comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido.

4. È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.

Art. 8.

Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto a fini privati

1. È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.

2. È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

3. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d'acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.

Art. 9.

Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi

1. È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. L'uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.

3. L'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell'autorità di ambito ottimale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 81/1995, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) disponibilità di risorsa;

- b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
 c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.

Art. 10.

Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio delle fosse biologiche

1. È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

Art. 11.

Criteri per la costituzione di riserve idriche

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni valutano sempre la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile.

2. Al fine di incentivare il risparmio della risorsa destinata al consumo domestico potabile:

a) Nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, gli atti di governo del territorio prevedono la realizzazione di sistemi di accumulo di acqua meteorica, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.

b) I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali sia resa obbligatoria la realizzazione di sistemi di captazione filtro e accumulo di acque meteoriche da utilizzare a servizio di edifici residenziali per scopi diversi di quello potabile.

3. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque obbligatoria la costituzione di riserve nelle aree in cui l'approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche in parte, mediante prelievo:

a) da corpi idrici superficiali o sotterranei definiti quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) ovvero dalle autorità di bacino competenti;

b) da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di tutela delle acque.

4. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti.

5. Per l'allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della qualità dell'acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture.

Art. 12.

Regime transitorio

1. All'adeguamento delle strutture esistenti in relazione agli obblighi di cui agli articoli 5, 6, comma 1, e 7 comma 3 si provvede entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. All'adeguamento delle strutture esistenti in relazione al divieto di cui all'art. 9 si provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il divieto di cui all'art. 8 comma 1, si applica agli impianti di condizionamento installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Regolamenti contrattuali del servizio idrico integrato

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità degli ambiti ottimali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 81/1995 adeguano i regolamenti contrattuali alle disposizioni del medesimo.

Art. 14.

Sanzioni

1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 12 e 15, la violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 8-bis, comma 4 della legge regionale n. 81/1995.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2, 8 comma 1 e 10 entrano in vigore dopo cento ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2. La disposizione di cui all'art. 7 comma 4, entra in vigore dopo trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 26 maggio 2008

MARTINI

(Omissis)

08R0420

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 30/R.

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 17 del 30 maggio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Dato atto che la medesima legge regionale n. 38/2007 demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 1 lettera f);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 21 aprile 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Dato atto che la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 20 maggio 2008 e constatato che le osservazioni stesse non sono state accolte;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2008, n. 404 che approva il regolamento recante attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

EMANA

il seguente regolamento:

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE ED AGLI ENTI DIPENDENTI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Ambito e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Regione, in attuazione dell'art. 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), di seguito denominata «legge».

2. I soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), di seguito unitariamente denominati «enti dipendenti», applicano le disposizioni di cui alle parti I e III del presente regolamento.

Art. 2.

Pubblicità degli atti di gara

1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, il dirigente responsabile del contratto rende disponibile tutta la documentazione di gara sul profilo di committente di cui all'art. 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.

2. Nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 500.000 il bando è pubblicato con le modalità previste dalla normativa nazionale, nonché nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. La documentazione di gara è resa disponibile sul profilo di committente.

Art. 3.

Indagini di mercato

1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell'osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse.

2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.

3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applicano gli articoli 34, commi 1 e 5.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI

Art. 4.

Nomina e requisiti del responsabile unico del procedimento

1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l'incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa, con competenza professionale adeguata all'oggetto dell'appalto.

2. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all'art. 51 della legge, oppure, nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito.

Art. 5.

Funzioni del responsabile unico del procedimento

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:

a) predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'art. 51 della legge;

b) propone la procedura di scelta del contraente;

c) coordina e cura l'attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;

d) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;

e) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato ai sensi della normativa statale, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;

f) coordina lo svolgimento della attività di collaudo e verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione;

g) per i servizi che prevedono l'impiego diretto di manodopera presso l'amministrazione, verifica in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle misure di sicurezza individuate nel documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), dei contratti collettivi e delle norme previdenziali ed assistenziali;

h) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.

Art. 6.

Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 55, comma 3, della legge, contiene, di norma, i seguenti elementi:

a) l'oggetto della fornitura o del servizio;

b) le specifiche tecniche o le caratteristiche della prestazione con le modalità di esecuzione e di consegna in caso di forniture;

c) l'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'art. 15 della legge;

d) il criterio di aggiudicazione dell'appalto;

e) le modalità di presentazione dei campioni merceologici, ove necessari;

f) la durata e la decorrenza del contratto;

g) le modalità di collaudo o di verifica di conformità della prestazione ovvero l'attestazione di regolare esecuzione;

h) le penalità applicabili in caso di inadempimento;

i) i termini e le modalità di pagamento;

l) la forma di stipula del contratto;

m) ogni altro obbligo posto a carico dei contraenti derivante dalla legge o da altre normative.

Art. 7.

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ove ai sensi della normativa statale il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti al proprio settore o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altri settori previa intesa con il dirigente responsabile del settore interessato.

2. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.

3. Al direttore dell'esecuzione, ove proceda al collaudo, si applicano le norme in materia di attività extraimpiego dei dipendenti regionali.

4. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.

Art. 8.

Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l'offerta può essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari.

2. Quando l'offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo, predisposto dall'amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto e le relative quantità, sul quale l'impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.

3. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all'aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile.

4. L'amministrazione, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.

5. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

6. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione in lettere.

7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.

Art. 9.

Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l'offerta economica quanto previsto dall'art. 8 comma 1, la commissione giudicatrice, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle imprese, effettua in una o più sedute riservate la valutazione tecnica.

2. Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta pubblica, procede:

a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;

b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale;

c) alla valutazione delle offerte economiche con le modalità stabilite nel capitolato;

d) all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'aggiudicazione della gara.

3. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

Capo III

CONTRATTI APERTI PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 10.

Ricorso a contratti aperti

1. La Regione Toscana - Giunta regionale ricorre ai contratti aperti di cui all'art. 53 della legge per l'acquisizione di forniture e servizi aventi ad oggetto una prestazione da eseguirsi a favore della Regione medesima, degli enti dipendenti e del consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti dipendenti ed il consiglio regionale, con apposita deliberazione individua le categorie di forniture e servizi di interesse comune che possono essere oggetto di un contratto aperto.

3. La struttura della Giunta regionale competente all'affidamento della fornitura e del servizio procede, ove necessario, prima dell'avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni, anche mediante apposita procedura informatica.

Art. 11.

Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti

1. La Regione, quando procede all'affidamento di un contratto aperto ai sensi dell'art. 53 della legge, nomina un responsabile unico del procedimento il quale svolge, oltre ai compiti previsti all'art. 5 lettere a), b), c), d) e h), la verifica della sussistenza delle condizioni per l'adesione di cui all'art. 15.

2. Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto comunicano, prima dell'adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre che dell'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase di collaudo o di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti per il monitoraggio del contratto di cui all'art. 16 nonché per l'assolvimento dei compiti di cui alla lettera h) dell'art. 5.

Art. 12.

Disposizioni procedurali

1. I contratti aperti di forniture e di servizi possono essere affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate.

2. Il bando o la lettera d'invito a gara e il capitolato speciale d'appalto indicano, oltre agli altri elementi, l'impegno che l'aggiudicatario deve assumere ai sensi dell'art. 14 e l'importo massimo messo a disposizione per l'adesione da parte degli enti dipendenti e del consiglio regionale.

Art. 13.

Cauzione definitiva

1. L'aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell'adesione, la cauzione a favore degli enti dipendenti e del Consiglio regionale, per il relativo importo contrattuale.

Art. 14.

Stipula del contratto aperto

1. Dopo l'aggiudicazione, la Regione Toscana - Giunta regionale, stipula un contratto aperto con il quale l'impresa aggiudicataria assume, per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo prestabilito, l'impegno ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato con la Regione anche nei confronti degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.

Art. 15.

Adesione

1. Successivamente alla stipula del contratto aperto, gli enti dipendenti aderiscono al contratto, anche mediante l'utilizzo di un'apposita procedura telematica, indicando l'importo contrattuale di adesione.

2. Il consiglio regionale può aderire al contratto con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. L'adesione è subordinata:

a) alla verifica da parte del responsabile unico del procedimento della capienza economica del contratto, ai sensi dell'art. 11;

b) al rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti a suo carico dal contratto;

c) alla costituzione da parte del soggetto aggiudicatario della cauzione definitiva di cui all'art. 13 nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.

4. In caso di esito negativo delle verifiche il dirigente responsabile del contratto non autorizza l'adesione.

Art. 16.

Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto

1. Alla gestione ed all'esecuzione del contratto provvedono, per la parte oggetto di adesione, i soggetti aderenti.

2. I soggetti aderenti, al fine di consentire alla Regione di monitorare l'esecuzione del contratto, comunicano alla stessa le informazioni relative al comportamento dell'aggiudicatario. La comunicazione è effettuata al termine dell'esecuzione del contratto, nonché in corso di esecuzione relativamente alle eventuali contestazioni formulate ai sensi dell'art. 17.

Art. 17.

Inadempimento del contratto

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario nei confronti del singolo soggetto aderente, il soggetto interessato provvede autonomamente all'applicazione delle penali, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto, per la parte di relativa competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti del soggetto aderente che li ha adottati.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
DELLA REGIONE*Capo I*DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Art. 18.

Programmazione di forniture e servizi

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei contratti di cui all'art. 51 della legge, i dirigenti degli uffici della Giunta regionale individuano le forniture ed i servizi che prevedono di affidare nell'anno di programmazione.

2. Il programma annuale, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'art. 51 della legge, indica il responsabile unico del procedimento ed evidenzia in apposite sezioni gli appalti di interesse generale e i contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53 della legge.

3. I procedimenti contrattuali possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma annuale ovvero con risorse derivanti da variazioni del bilancio regionale.

Art. 19.

Programmazione di lavori pubblici

1. Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo.

2. La struttura competente in materia di contratti della giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo.

3. Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2.

4. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato con atto del direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.

Art. 20.

Modulistica relativa alle procedure di affidamento

1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti dispone la modulistica generale relativa alle procedure di affidamento di un contratto pubblico, ivi compresa quella contenente le dichiarazioni sostitutive che i soggetti partecipanti devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

2. Nell'ambito della modulistica generale, il dirigente responsabile del contratto approva la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.

Art. 21.

Controlli nelle procedure negoziate

1. Nelle procedure negoziate i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti dell'affidatario.

2. Negli affidamenti in economia i controlli sono svolti secondo quanto previsto dall'art. 32.

3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all'immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 32 e l'affidamento è condizionato risolutivamente all'esito degli stessi.

Capo II

CONTRATTI ESCLUSI

Art. 22.

Disposizioni generali

1. I contratti esclusi sono disciplinati dal decreto legislativo 163/2006, dall'art. 3 della legge e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilità, nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell'allegato II B al decreto legislativo n. 163/2006, di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell'art. 55 del medesimo decreto legislativo.

2. Il presente regolamento non si applica ai servizi finanziari rientranti tra i contratti esclusi di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 163/2006, i quali sono disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006, dall'art. 3 della legge e dalla normativa regionale in materia di ordinamento contabile.

Art. 23.

Avviso e pubblicità

1. Per l'affidamento di un contratto escluso, il dirigente responsabile del contratto predisporre un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d'interesse ad essere invitati alla procedura.

2. L'avviso indica l'oggetto e l'importo stimato del contratto, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione del contratto, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all'affidatario del contratto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento.

3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente e sul sito dell'osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

4. In relazione alla natura e all'importo del contratto, il dirigente responsabile può prevedere ulteriori forme di pubblicità.

5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente può procedere ad affidamento diretto.

Art. 24.

Invito a gara

1. I soggetti che hanno manifestato l'interesse sono invitati dall'Amministrazione a presentare l'offerta.

2. L'invito a gara contiene in particolare:

- a) l'oggetto e l'importo stimato del contratto;
- b) le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito;
- d) il criterio di aggiudicazione scelto fra quello del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) i motivi di non ammissione o di esclusione;
- f) l'indicazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 25.

Garanzie

1. Il dirigente responsabile del contratto può richiedere in relazione alla natura della prestazione la costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Nei contratti esclusi che hanno per oggetto forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, il dirigente responsabile richiede all'esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 26.

Aggiudicazione e affidamento

1. La valutazione dell'aggiudicazione è effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice.

2. La commissione è composta unicamente da dipendenti dell'Amministrazione ed è di norma costituita da un numero di membri non superiore a tre.

3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.

4. L'affidamento del contratto è disposto con decreto del dirigente responsabile del contratto.

Capo III

ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 27.

Tipologie di spesa eseguibili in economia

1. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze della giunta regionale, sono le seguenti:

- a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all'amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l'acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;
- b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
- c) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati;
- d) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
- e) spese per l'acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l'acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
- f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
- g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 50.000 euro;
- h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
- i) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;
- j) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- k) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;
- l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;
- n) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
- o) spese per le attrezzature, di proprietà dell'amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell'Amministrazione regionale;
- p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- q) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative dell'amministrazione regionale, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;
- r) spese di rappresentanza e di cerimoniale compreso quelle per l'acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerienze;
- s) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale regionale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell'interesse dell'amministrazione regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;

t) spese per l'acquisto, l'addestramento, la cura e il sostentamento di animali, allevati per l'assolvimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale;

u) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;

v) spese assicurative obbligatorie per legge;

w) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto;

x) spese per l'acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11 e 13 dell'allegato II A al decreto legislativo n. 163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell'amministrazione, nel limite di importo di 50.000 euro;

y) spese per attività di monitoraggio, analisi, rilievi e indagini non finalizzate alle attività di progettazione di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo n. 163/2006, nel limite di importo di 50.000 euro.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, secondo capoverso del decreto legislativo n. 163/2006, per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 28.

Consultazione degli operatori economici

1. Per l'affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predisponde, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.

2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.

3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

4. L'avviso contiene una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

5. Sul profilo di committente è reso disponibile unitamente all'avviso il capitolato speciale d'appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione.

6. Per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente responsabile del contratto ove non proceda ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 applica quanto previsto dal presente articolo.

7. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 il dirigente prima di procedere all'affidamento valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.

Art. 29.

Ordinazione di fabbisogno presunto

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all'anno finanziario, possono essere richieste offerte valide per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi la soglia prevista dall'art. 27 per la specifica tipologia.

Art. 30.

Atto di affidamento e stipula del contratto

1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.

2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato-contratto.

3. Il pagamento del corrispettivo contrattuale può essere effettuato nell'ambito di una apertura di credito.

Art. 31.

Affidamenti in economia con modalità telematica

1. Gli affidamenti in economia di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro possono essere effettuati anche tramite il sistema telematico di acquisto di cui all'art. 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento di cui all'art. 66 comma 1 lettera e) della legge.

2. In tal caso il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell'avviso di cui all'art. 28 per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.

3. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare viene inviata tramite il sistema la lettera di invito che contiene le informazioni per la presentazione dell'offerta in modalità telematica.

Art. 32.

Controlli

1. Per gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è previsto l'utilizzo di manodopera, di importo inferiore a 20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati unicamente tramite l'acquisizione della visura camerale. Per le forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono l'impiego di manodopera presso l'amministrazione, viene acquisito prima della liquidazione della spesa anche il DURC. Nel caso in cui sia riscontrata una irregolarità contributiva, l'Amministrazione sospende il pagamento fino alla avvenuta regolarizzazione.

2. Non è necessario svolgere alcun controllo nel caso di tipologie di spese in economia le quali, ai sensi della normativa regionale in materia di contabilità, necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto, nei limiti di euro 1000 al netto degli oneri fiscali.

3. Per gli affidamenti di forniture e di servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro, sono svolti tutti i controlli sui requisiti di ordine generale nei confronti dell'aggiudicatario.

Capo IV

ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI

Art. 33.

Tipologie di spesa eseguibili in economia

1. I lavori pubblici possono essere acquisiti in economia nell'ambito delle categorie generali elencate all'art. 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all'art. 125, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006.

2. Nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti sottocategorie di lavori pubblici:

a) Opere edili.

a.1) Realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione.

a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere ivi compresi interventi su immobili tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

a.3) Scavi e movimenti di terra.

- a.4) Realizzazione di strutture portanti.
- a.5) Realizzazione di murature in genere.
- a.6) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).
- a.7) Realizzazione e/o ripristino di coperture.
- a.8) Realizzazione e/o ripristino di opere stradali o di arredo urbano.
- a.9) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.
- a.10) Impermeabilizzazioni.
- a.11) Realizzazione e/o ripristino di opere di isolamento termo-acustico.
- b) Opere da falegname.
- b.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.
- b.2) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.
- c) Opere da fabbro.
- c.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.
- c.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.
- d) Opere da vetraio.
- d.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro.
- e) Opere di automazione.
- e.1) Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).
- f) Opere da verniciatore e decoratore.
- f.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.
- f.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di vernicia-tura da eseguirsi su qualsiasi materiale.
- g) Opere da lattoniere.
- g.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.
- h) Opere impianti elettrici, rete dati, telefonici, audiovideo e televisivo
- h.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).
- i) Opere impianti idrotermosanitari e meccanici
- i.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/addolcimento, impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc.).
- l) Opere impianti di sollevamento.
- l.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).
- m) Opere antincendio
- m.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.
- m.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.
- n) Opere di sicurezza
- n.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisionali o permanenti di sicurezza.
- n.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione.
- n.3) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- n.4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
- o) Opere di alta specializzazione
- o.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.

Art. 34.

Consultazione degli operatori economici

1. L'affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, è preceduto dalla consultazione di un numero massimo di operatori economici così determinato:

a) N. 15 operatori economici, per lavori di importo stimato pari o inferiore a 100.000 euro;

b) N. 20 operatori economici, per lavori di importo stimato superiore a 100.000 euro.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse.

3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

4. L'avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, che deve possedere l'affidatario del contratto, nonché la data, il luogo e l'ora dell'eventuale sorteggio di cui al comma 5.

5. L'avviso precisa altresì che:

a) nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici siano in numero superiore a quello stabilito al comma 1, si procede a sorteggio pubblico per selezionare gli operatori economici da consultare nel numero indicato al comma 1;

b) nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici siano in numero inferiore a quello stabilito al comma 1, il dirigente responsabile del contratto procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.

6. Per l'affidamento di lavori pubblici in economia di importo inferiore a 40.000 euro il dirigente responsabile del contratto, ove non proceda ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 applica quanto previsto dal presente articolo.

Art. 35.

Atto di affidamento e stipula del contratto

1. Nell'affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, il lavoro può essere affidato con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto.

2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato-contratto.

3. Il pagamento del corrispettivo contrattuale può essere effettuato nell'ambito di una apertura di credito.

Art. 36.

Affidamenti in economia con modalità telematica

1. Gli affidamenti in economia di lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro possono essere effettuati anche tramite il sistema telematico di acquisto di cui all'art. 47 della legge secondo la disciplina contenuta nel regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera e), della legge.

2. In tal caso, il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell'avviso di cui all'art. 34 per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.

3. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, viene inviata tramite il sistema la lettera di invito, che contiene le informazioni per la presentazione dell'offerta in modalità telematica.

4. Nel caso in cui gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare siano in numero superiore a quello stabilito dall'art. 34, comma 1, si procede ai sensi del comma 5 dello stesso art. 34.

Capo V

UFFICIALE ROGANTE

Sezione I

ATTRIBUZIONI

Art. 37.

Funzioni dell'ufficiale rogante

1. Ai sensi dell'art. 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l'ufficiale rogante:

a) riceve, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all'art. 41;

b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;

c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette;

d) assiste, qualora richiesto ai sensi dell'art. 38, comma 2, il Consiglio regionale e gli enti dipendenti per l'espletamento della loro attività contrattuale.

2. Inoltre, l'ufficiale rogante:

a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara;

b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto;

c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare.

3. L'ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 38.

Competenza territoriale e rogiti nell'interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti

1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale.

2. Qualora il consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell'ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attività contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento.

3. Il direttore generale competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l'entità delle somme che gli enti, aziende ed agenzie regionali devono versare all'amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l'attività prestata dall'ufficiale rogante.

Art. 39.

Limiti al ricevimento degli atti

1. L'ufficiale rogante non può ricevere atti:

a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi.

2. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara.

Art. 40.

Raccolta

1. L'ufficiale rogante tiene un apposito registro, denominato «Raccolta progressiva degli atti». Prima di essere posto in uso, il registro è numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti.

2. Nella raccolta progressiva degli atti sono annotati tutti i contratti ricevuti dall'ufficiale rogante ed i verbali relativi alle gare pubbliche.

3. La raccolta contiene per ciascuna colonna:

a) il numero progressivo;

b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto;

c) la data dell'atto;

d) l'indicazione dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;

e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto;

f) l'indicazione dei contraenti;

g) l'annotazione degli estremi di registrazione e della tassa pagata.

4. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta sulla prima pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito.

5. L'archivio degli originali degli atti ricevuti dall'ufficiale rogante è organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.

Art. 41.

Repertorio e registrazione degli atti

1. Presso l'ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull'imposta di registro.

2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall'ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti.

3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna:

a) il numero progressivo;

b) la data dell'atto;

c) la natura dell'atto ricevuto;

d) le generalità o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale;

e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto ed il relativo importo;

f) l'annotazione degli estremi di registrazione e dell'imposta pagata;

g) eventuali osservazioni.

4. L'ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato dalla legge o dall'autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.

5. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa sull'imposta di registro.

6. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito.

7. Il dirigente regionale che pone in essere un atto da registrarsi a termine fisso richiede all'ufficiale rogante, contestualmente alla stipula, l'annotazione dell'atto nel repertorio depositando un originale dello stesso e comunica, successivamente, gli estremi dell'avvenuta registrazione. In tal caso la responsabilità derivante dalla omessa o ritardata registrazione è a carico del dirigente stesso.

8. L'ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.

Art. 42.

Sigillo

1. Il sigillo dell'ufficiale rogante è di forma circolare con al centro il etaso raffigurato nello stemma regionale ed in corona la scritta: «Regione Toscana - nome e cognome - ufficiale rogante».

2. Il sigillo è apposto in calce all'originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante.

Art. 43.

Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale

1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei contratti da stipularsi in forma pubblica-amministrativa sono a carico del privato contraente.

2. Le spese di bollo e registrazione sono quelle effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti sull'imposta di bollo e sull'imposta di registro.

3. Le spese per la stesura dell'originale dell'atto sono stabilite nella misura fissa di 100 euro.

4. Le spese di copia sono stabilite nella misura di 0,25 euro a pagina e sono calcolate con riferimento al numero delle pagine relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da rilasciare alla parte.

5. L'ufficiale rogante rilascia copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione.

6. Su richiesta delle parti può essere rilasciata copia conforme dell'atto priva degli allegati allo stesso. In tal caso nella copia è data menzione dell'omissione degli allegati.

Sezione II

DISCIPLINA DELL'INCARICO

Art. 44.

Requisiti e nomina

1. L'incarico di ufficiale rogante può essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadri da almeno tre anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari.

2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico:

- a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;
- b) la compiuta pratica notarile;
- c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
- d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.

3. L'incarico è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti che ne determina altresì la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile.

4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:

a) riceve dal direttore generale competente in materia di contratti il sigillo di cui all'art. 42;

b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo direttore generale, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo stesso.

Art. 45.

Cessazione dall'incarico

1. L'incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina, anche a seguito di rinuncia del dipendente incaricato oppure a seguito di decreto del direttore generale competente in materia di contratti.

2. La rinuncia è effettuata tramite apposita dichiarazione indirizzata al direttore generale ed ha effetto dalla data di comunicazione della presa d'atto da parte di quest'ultimo.

Art. 46.

Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante

1. L'incarico di sostituto ufficiale rogante può essere conferito a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza inquadri da almeno 1 anno nella categoria D del ruolo unico regionale.

2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico:

- a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;
- b) la compiuta pratica notarile;

c) la specifica esperienza in materia contrattuale;

3. L'incarico è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti che ne determina la durata, in ogni caso, non superiore a cinque anni.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 comma 4. Il sigillo riporta la dizione «ufficiale rogante sostituto»:

Art. 47.

Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante

1. Il sostituto ufficiale rogante svolge, in caso di impedimento o di assenza dell'ufficiale rogante, i compiti e le funzioni di cui all'art. 37, comma 1 e comma 2 lettere a) e b).

Art. 48.

Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione

1. L'amministrazione stipula, ai sensi dell'art. 58, comma 7 lettera f), della legge, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante e di sostituto.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Disposizioni di indirizzo e coordinamento

1. La giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneo comportamento degli uffici nell'esercizio dell'attività contrattuale, può adottare con propria deliberazione apposite direttive.

Art. 50.

Disposizione transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, la verifica di regolare esecuzione ed il collaudo delle forniture e dei servizi sono svolti secondo le modalità contenute nel capitolato generale d'appalto per contratti di forniture e servizi, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 861 del 30 luglio 2001.

Art. 51.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 «Disciplina dell'attività contrattuale regionale»);

b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 4/R (modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 «Disciplina dell'attività contrattuale regionale», emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/R).

Art. 52.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 27 maggio 2008

MARTINI

(Omissis).

08R0421

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 30 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 25/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i prelievi effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, il contributo è concesso secondo le modalità di cui al comma 1 nella misura non superiore a euro 90,00 a capo.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 25/2003

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2003 dopo le parole: «euro 600.000,00» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2003 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli oneri di spesa derivanti dai contributi relativi ai prelievi effettuati negli anni 2006 e 2007 è autorizzata la spesa di euro 520.000,00 da imputarsi alla UPB 521 "interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti" del bilancio di previsione 2007.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2008

MARTINI

(Omissis)

08R0426

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 32.

Abrogazione della legge regionale n. 28 marzo 2008, n. 16 (modifiche alla legge regionale n. 3 gennaio 2005, n. 2 «Discipline del benessere e bio-naturali»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 30 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione della legge regionale 16/2008

1. La legge regionale n. 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale n. 3 gennaio 2005, n. 2 «Discipline del benessere e bio-naturali») è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 2008.

(Omissis)

08R0427

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2008, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 dell'11 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per:

a) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l'assorbimento, l'immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l'estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;

b) giacimento: è un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;

c) bacino di ricarica: area in cui avviene l'assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa più bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;

d) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al loro corretto sfruttamento.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/2004

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2004 è sostituita dalla seguente:

«*b*) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2004 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis*. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d'ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all'art. 3.

3-ter. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma *3-bis*, il comune si avvale delle strutture regionali territoriali e comunica tempestivamente alla Giunta regionale l'assenza dei requisiti richiesti per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile della Regione.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 38/2004

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, la Regione detta, nell'ambito del piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48, comma 1, lettera *c*), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), specifiche prescrizioni per l'individuazione dei sistemi territoriali funzionali all'utilizzazione ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali, individuando, altresì, gli obiettivi e gli indirizzi per lo sviluppo e la gestione di tali risorse, nonché gli elementi per la valutazione integrata di cui all'art. 11 della legge regionale n. 1/2005.».

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione garantisce la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 38/2004

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«*a-bis*) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali).».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni). — 1. In prossimità di permessi di ricerca e di concessioni in essere anche in riferimento ai territori dei comuni limitrofi, il comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 8-ter nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Requisiti del richiedente). — 1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità tecnica, economica e professionale ed altresì il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 14, comma 11.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all'istanza presentata al comune competente la documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 49.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fidejussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 8-quater nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 8-ter della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 8-quater (Istanze concorrenti). — 1. L'istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 49.

2. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca:

3. Nei casi di cui al comma 1, a parità di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorità nella presentazione dell'istanza.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 8-quinques nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 8-quater della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 8-quinques (Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori). — 1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori, medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.

2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli è tenuto altresì a comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall'art. 49.

3. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell'attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.

4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerali naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 38/2004

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della legge regionale dell'11 dicembre 1998, n. 91 (Norme in materia di difesa del suolo) e delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2004 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 38/2004

1. L'art. 14 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Concessione di coltivazione del giacimento). — 1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.

2. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.

3. Il titolare del permesso di ricerca presenta al comune una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'art. 9, comma 2-bis.

4. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione, individuando l'area interessata che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca; l'avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione prevede, fra l'altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5.

5. Entro un termine stabilito dal comune, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:

a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l'impresa;

b) la documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;

c) il programma di coltivazione del giacimento;

d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;

e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.

6. Il regolamento regionale di cui all'art. 49 specifica i contenuti di cui al comma 5, lettere a), b), c) ed e).

7. La concessione viene assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune ed il concessionario ai sensi dell'art. 22, comma 5.

8. In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.

9. Il comune garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi nell'albo pretorio e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT).

10. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 4, il comune stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al comune tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.

11. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:

a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;

b) qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);

c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.

12. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 38/2004

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:

a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) delle determinazioni della competente autorità di bacino di cui alla legge regionale n. 81/1995, e relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune;

c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale n. 81/1995;

d) della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori dei comuni limitrofi;

e) delle specifiche prescrizioni individuate dalle AATO e dalle province nell'ambito del parere di competenza di cui al comma 4.»

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«c-bis) l'indicazione della portata di concessione, che non può superare l'80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità;».

3. La lettera *f* del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 è sostituita dalla seguente:

«*f*) gli ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intendeva subordinare il rilascio della concessione medesima.»

4. Dopo la lettera *f* del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«*f-bis*) l'obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività.»

5. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 è soppresso.

6. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«4. I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle AATO, e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della legge regionale n. 91/1998 e delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale. Gli organi competenti all'istruttoria accertano tra l'altro che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica.»

7. Nel comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 dopo le parole «riconosciute dal comune.» sono aggiunte le seguenti: «; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all'acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo, di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 38/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il concessionario è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal comune previa istruttoria.»

2. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attività, il titolare della concessione è tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attività.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 38/2004 le parole: «art. 15, comma 3» sono sostituite dalle parole: «art. 14, comma 12.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 38/2004

1. Nel comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 38/2004 dopo le parole: «individuate dal comune competente» sono inserite le seguenti: «; tenendo conto di quanto previsto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006.»

2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«3. Le zone di cui al comma 1, lettera *b*), sono individuate dalle province, nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del Piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione. A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 1/2005, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 38/2004

1. L'art. 19 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Aree di valorizzazione ambientale*). — 1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all'art. 53, comma 3, lettera *a*), della legge regionale n. 1/2005, con la puntuale previsione delle zone di rispetto disciplinate dall'art. 18 della presente legge.»

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all'art. 18, comma 3, possono individuare, nei piani strutturali di cui all'art. 53 della legge regionale n. 1/2005 e con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all'erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali più ampi che includano altresì le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed architettoniche del territorio interessato.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 38/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all'entrata in vigore della presente legge.»

2. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.»

3. Nel comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 dopo le parole: «art. 5», sono aggiunte le seguenti: «; entro trenta giorni dall'apposito rilevamento da quest'ultimo effettuato sulla misura dell'acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.»

4. Il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«5. La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l'altro:

a) relativamente alle concessioni in atto all'entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell'art. 48, comma 1, l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere conciate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;

b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all'art. 14, o con la procedura del rinnovo di cui all'art. 26, comma 1, l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all'art. 14, comma 5, lettera *d*);

c) in ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica;

d) in ogni caso la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1.»

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 38/2004

1. L'art. 25 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Vicende societarie*). — 1. Qualora il concessionario sia una società commerciale, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 11, sono soggetti a verifica da parte del comune competente:

- a) il mutamento dei soci nelle società di persone;
- b) la cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali;
- c) il mutamento degli amministratori nelle società di capitali.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a comunicare al comune, entro il termine massimo di trenta giorni, le variazioni intervenute.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, in carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 14, comma 11, il comune applica la decadenza ai sensi dell'art. 28.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 38/2004

1. L'art. 26 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Rinnovo della concessione*). — 1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all'art. 14, comma 12. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'art. 22, comma 5, lettera b).

2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del comune competente. È fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza che si verifichi un pregiudizio all'utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.

3. Nel caso di cui al comma 2, il comune competente provvede all'individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità di cui all'art. 14.»

Art. 19.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 38/2004

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 38/2004 è sostituita dalla seguente:

«g) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse.»

2. La lettera h) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 è soppressa.

3. La lettera i) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 38/2004 è sostituita dalla seguente:

«i) la mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'art. 29;».

Art. 20.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 38/2004

1. Nel comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2004 dopo la parola: «art. 39» sono aggiunte le seguenti: «, e trasmessi ogni tre mesi al comune ed alla competente struttura territoriale regionale.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2004 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le apparecchiature già installate in ottemperanza all'art. 56 della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), se adeguate a fornire i dati richiesti dalla presente legge.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 38/2004

1. Il comma 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«6. La non corretta installazione degli apparecchi di misura di cui all'art. 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 38/2004

1. Prima del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 38/2004 sono inseriti i seguenti commi:

«01. Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute all'atto del riconoscimento.

02. La denominazione è il nome che il Ministero della salute, su proposta del richiedente, assegna all'acqua minerale naturale o all'acqua di sorgente nell'atto di riconoscimento della medesima.

03. La designazione commerciale è un nome di fantasia o un marchio commerciale diverso dalla denominazione.»

Art. 23.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 38/2004

1. Ai commi 3 e 4 dell'art. 35 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «il titolare dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente».

Art. 24.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 38/2004

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.»

2. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 38/2004, è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti esercenti attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all'art. 29.»

Art. 25.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 1 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale n. 38/2004

«Art. 41 (Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente). — 1. L'avvio di una attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una dichiarazione di inizio attività presentata al comune attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 42 e dal regolamento (CE) 852/2004.

2. Il contenuto della dichiarazione è definito nel regolamento di cui all'art. 49, con l'indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente.

3. L'attività può essere iniziata a seguito di eventuale sopralluogo di verifica da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) o comunque trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dandone comunicazione al comune.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

5. Il comune trasmette la comunicazione di avvio dell'attività all'azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell'anagrafe di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40/2006.

6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività nonché ogni variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo secondo quanto previsto dall'art. 13 decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40/2006.»

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 38/2004

«Art. 42 (Requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente). — 1. Per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente la captazione deve essere protetta contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall'art. 33.

2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l'acqua, devono essere realizzati con materiali adatti ad impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, fisica e batteriologica dell'acqua e da consentire una efficace e rapida sanificazione.

3. I pozzi impiegati per l'emungimento dell'acqua minerale naturale o di sorgente devono avere le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate. Con il regolamento di cui all'art. 49 sono definite le caratteristiche costruttive dei pozzi e delle opere di presa.»

Art. 28.

Abrogazione dell'art. 43 della legge regionale n. 38/2004

1. L'art. 43 della legge regionale n. 38/2004 è abrogato.

Art. 29.

Abrogazione dell'art. 44 della legge regionale n. 38/2004

1. L'art. 44 della legge regionale n. 38/2004 è abrogato.

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 38/2004

«Art. 45 (Cause di cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente). — 1. Il comune competente procede, secondo quanto previsto al comma 2 alla sospensione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nei seguenti casi:

a) mancanza dei requisiti previsti dall'art. 42 e dal regolamento (CE) 852/2004;

b) mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all'art. 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;

c) presenza di inquinanti chimici, chimico-fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento;

d) esistenza di carenze impiantistiche strutturali di natura igienico sanitaria presso lo stabilimento;

e) effettuazione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite dall'art. 33;

f) utilizzazione di contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'art. 37 per il confezionamento.

2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il comune invia al soggetto interessato apposito atto di diffida con il quale prescrive l'eliminazione della irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale dispone la cessazione dell'attività.

3. La cessazione dell'attività è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all'interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Si dispone comunque la cessazione dell'attività in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.

5. Il comune competente all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.

Art. 31.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 38/2004

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il controllo ufficiale sull'attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente è effettuato dalle aziende USL in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 38/2004 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con regolamento d'attuazione sono individuate le modalità di svolgimento del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente, e in particolare:

a) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali naturali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;

b) le modalità di trasporto dei campioni e la definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi e delle ispezioni;

c) le frequenze minime di controllo nelle varie parti della filiera;

d) le modalità di effettuazione dei controlli, ivi compresi quelli analitici, e di ripartizione dei costi;

e) i metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici;

f) le procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;

g) le procedure di verifica della corretta applicazione del piano di autocontrollo.»

Art. 32.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 38/2004

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) 852/2004 sono indicate all'art. 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 38/2004, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Chiunque intraprenda l'esecuzione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell'art. 33 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.»

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 38/2004 è sostituita dalla seguente:

«b) il confezionamento di acqua minerale naturale o di acqua di sorgente in contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'art. 37.»

4. Il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 38/2004, è soppresso.

Art. 33.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 38/2004

1. Nel comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «in atto alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in atto alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 49»; le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; alla fine del comma 1, le parole: «comma 5» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 38/2004 dopo le parole: «pena la decadenza della concessione di cui si tratta.» sono aggiunte le seguenti: «In tal caso la decadenza della concessione è pronunciata previo parere obbligatorio espresso dalla competente struttura amministrativa della Regione.»

3. Nel comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi.»

4. Nel comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 38/2004, le parole «previo accertamento delle condizioni previste dagli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), e dell'art. 15». Alla fine del comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 38/2004, dopo le parole: «ed hanno la durata massima prevista dallo stesso art. 14, comma 1.», sono inserite le seguenti: «La conferma è subordinata alla stipula della convenzione di cui all'art. 22, comma 5, lettera a).»

5. Nel comma 5 dell'art. 48 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 49» e le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

6. Il comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, la Regione provvede alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 86/1994 e della convenzione di cui all'art. 22, comma 5, lettera a); successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le domande sono presentate ai comuni con le procedure di cui al capo I (Disposizioni relative alla ricerca) ed al capo II (Disposizioni relative alla coltivazione) della presente legge.»

7. Dopo il comma 7 dell'art. 48 della legge regionale n. 38/2004, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi alle autorizzazioni all'utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nell'anagrafe delle registrazioni prevista dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40/2006 ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione.»

Art. 34.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 38/2004

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«a-bis) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;»

2. Dopo la lettera a-bis) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«a-ter) i contenuti del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione;»

3. Dopo la lettera a-ter) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«a-quater) l'indicazione della documentazione che l'istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione;»

4. Dopo la lettera a-quater) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«a-quinquies) le modalità di pubblicazione di cui all'art. 8-quater;»

5. Dopo la lettera a-quinquies) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, è inserita la seguente:

«a-sexies) le modalità di chiusura dei pozzi;»

6. Dopo la lettera a-sexies) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«a-septies) le misure per la definizione della portata dei pozzi;»

7. Dopo la lettera a-septies) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è inserita la seguente:

«a-octies) le modalità per l'effettuazione del monitoraggio.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 giugno 2008

MARTINI

08R0477

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2008, n. 1.

Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 6 del 14 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, al fine di procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo regionale, ivi compreso il riordino del sistema degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, secondo i criteri di celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'azione amministrativa, detta norme generali relative alle agenzie regionali istituite, con apposite leggi, ai sensi dell'art. 54 dello statuto, di seguito denominate agenzie.

2. Con le leggi regionali istitutive delle singole agenzie viene stabilita, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge, la specifica disciplina tenendo conto delle diverse esigenze operative.

Art. 2.

Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie

1. Le agenzie sono unità amministrative della Regione preposte allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale, che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro.

2. Alle agenzie è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive.

3. Ai fini di cui al comma 2, la giunta regionale, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale, su proposta dell'assessore regionale competente nella materia in cui opera ciascuna agenzia, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, i programmi triennali di attività delle singole agenzie e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali esse devono conformare la propria azione. La giunta regionale, altresì, esercita la vigilanza e il controllo nei confronti delle agenzie.

Art. 3.

Attività nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici

1. Le agenzie possono svolgere le attività tecnico-operative nelle materie di propria competenza anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

Art. 4.

Direttore

1. Organo dell'agenzia è il direttore, nominato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello statuto, scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti nelle singole leggi istitutive.

2. Al direttore si applica la normativa vigente per i direttori regionali relativa al conferimento e alla durata dell'incarico, fatte salve le norme generali dettate dalla presente legge e la specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive delle singole agenzie e dai regolamenti di organizzazione di cui all'art. 5. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla giunta regionale, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'agenzia, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'art. 39, comma 3, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005).

3. Il direttore dirige e coordina le attività dell'agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'agenzia di cui all'art. 2.

Il direttore, tra l'altro:

a) predispose la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia ai sensi dell'art. 5 e la trasmette alla giunta regionale per la relativa adozione;

b) predispose la proposta di programma annuale di attività dell'agenzia ai sensi dell'art. 6 e la trasmette alla giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;

c) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell'art. 7;

d) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

e) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'agenzia di cui all'art. 6, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

f) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati.

Art. 5.

Organizzazione e personale. Comitati tecnici e consulenti

1. L'organizzazione delle agenzie, rispondente ai criteri di cui all'art. 1, comma 1, è disciplinata, in coerenza con la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, e nel rispetto della specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive, con regolamenti adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera d), dello statuto. La proposta di regolamento di organizzazione di ciascuna agenzia è predisposta dal direttore ed è trasmessa alla giunta regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:

a) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;

b) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

c) le modalità per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;

d) le modalità per lo svolgimento delle attività nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art. 3.

3. Le leggi istitutive delle singole agenzie e i rispettivi regolamenti di organizzazione possono prevedere, in considerazione della peculiarità delle attività svolte e di specifici progetti previsti dal programma annuale di attività di cui all'art. 6, appositi comitati tecnici composti, oltre che da personale regionale, anche da esperti esterni che operano a titolo gratuito.

4. Le agenzie, per l'espletamento delle attività ordinarie, si avvalgono di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Regione. Le agenzie possono avvalersi, negli altri casi, di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

5. Le agenzie possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Art. 6.

Programma annuale di attività

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta regionale adotta, in coerenza con l'art. 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e in attuazione del programma triennale di cui all'art. 2, il programma annuale di attività di ciascuna agenzia che costituisce atto di indirizzo e di direttiva della giunta regionale nei confronti del direttore per l'attività amministrativa e gestionale dell'agenzia stessa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

2. La proposta di programma annuale di attività dell'agenzia è predisposta dal direttore ed è trasmessa all'assessore regionale competente nella materia in cui opera l'agenzia stessa.

3. Il programma annuale di attività dell'agenzia assegna al direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

Art. 7.

Risorse finanziarie e sistema contabile

1. Le risorse finanziarie delle agenzie sono costituite:

- a) dal fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale;
- b) dai proventi derivanti dalle attività svolte a favore degli enti convenzionati ai sensi dell'art. 3;
- c) da eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

2. Il sistema contabile delle agenzie è disciplinato, in coerenza con la legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche, con apposito regolamento adottato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

3. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, il bilancio di previsione dell'agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette agli assessori regionali competenti nella materia in cui opera l'agenzia e in materia di bilancio ai fini dell'approvazione da parte del consiglio regionale, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione procede al riordino degli enti indicati nel comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) con le modalità di cui ai seguenti commi.

2. Sono confermati quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 55 dello statuto:

- a) l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- b) l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA);
- c) l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (LAZIODISU);
- d) Laziosanità-Agenzia di sanità pubblica (ASP);
- e) l'agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio;
- f) l'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL).

3. Con successiva legge di modifica della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche si provvede alla riorganizzazione dell'Istituto Jemolo.

4. In considerazione dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale per la gestione delle aree naturali protette, di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e, in particolare, della necessità di coinvolgere nella gestione stessa gli enti locali territorialmente interessati, è confermata, altresì, la natura giuridica degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 55 dello statuto.

5. Il consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della giunta regionale, adegua ai principi determinati dall'art. 55 dello statuto le leggi regionali istitutive degli enti confermati, ai sensi dei commi 2 e 4, quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, e nel caso di previsione di organi, quali il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori contabili, questi devono essere designati dal consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni.

6. Sono trasformati da enti pubblici dipendenti dalla Regione in agenzie regionali, ai sensi dell'art. 54 dello statuto:

- a) l'agenzia Lazio lavoro;
- b) l'agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
- c) l'agenzia regionale per i parchi (ARP);
- d) l'agenzia regionale per lo sport (AGENSPO);
- e) l'ente regionale per la comunicazione «Istituto Montecelio».

7. La giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, entro il 31 marzo 2008, appositi regolamenti autorizzati contenenti la specifica disciplina delle agenzie regionali istituite mediante trasformazione da enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi del comma 6, nel rispetto dei principi determinati dall'art. 54 dello statuto, delle norme generali dettate dalla presente legge e delle seguenti ulteriori disposizioni:

a) le risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali degli enti pubblici trasformati in agenzie sono trasferite alla Regione, che succede nella titolarità delle risorse stesse e nei rapporti attivi e passivi pendenti;

b) il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti di cui alla lettera a) non subisce interruzioni e il personale stesso conserva, nella Regione, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento al 31 dicembre 2007 riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, previa acquisizione nei relativi capitoli di bilancio della Regione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio degli enti di provenienza; sono altresì definiti i processi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori avviati, a seguito di apposita selezione, in progetti di cantiere scuola lavoro finalizzati all'occupazione stabile presso gli enti di cui alla lettera a), conformemente a quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 e dall'art. 58, commi 2 e 5, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 relativi ai cantieri scuola-lavoro;

c) le risorse di cui alla lettera a) sono assegnate alle agenzie in misura adeguata all'esercizio delle rispettive funzioni;

d) gli organi istituzionali degli enti di cui alla lettera a) restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento dei direttori delle agenzie.

8. L'istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT) è estinto e le relative funzioni continuano ad essere svolte dall'ente privato costituito ai sensi del comma 9.

9. Il consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della giunta regionale, promuove la costituzione o partecipa alla costituzione, nel rispetto dei principi determinati dall'art. 56 dello statuto, di un ente privato che operi nelle materie di competenza dell'istituto regionale per le ville tuscolane, e disciplina, contestualmente, l'estinzione dell'istituto medesimo, nonché la destinazione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali, abrogando la relativa legge istitutiva.

10. In sede di adeguamento della legge regionale istitutiva dell'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (LAZIODISU), ai sensi del comma 5, è estinto, altresì, l'ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (ADISU), istituite dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico «Consorzio polifunzionale Pegaso».

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 25 maggio 1989, n. 27 (costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse);

b) l'art. 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993), relativo all'istituzione dell'agenzia regionale per i parchi;

c) la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65 (modifica della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività connesse»);

d) la sezione II del capo III della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), relativa all'agenzia Lazio lavoro;

e) l'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 41 (Modifica alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 concernente: «Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro»), relativo a modifica all'art. 10 della legge regionale n. 38/1998;

f) il comma 4 dell'art. 200 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), relativo a modifiche alla legge regionale n. 38/1998;

g) l'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28, relativo a modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 21/1993 istitutivo dell'agenzia regionale per i parchi;

h) il capo V della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), relativo all'agenzia regionale per la difesa del suolo;

i) la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 5 (modificazioni alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse», come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65);

l) l'art. 125 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), relativo a modifiche alla legge regionale n. 53/1998;

m) l'art. 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), relativo a modifiche alla legge regionale n. 27/1989;

n) il capo I del titolo II della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (testo unico in materia di sport), relativo all'agenzia regionale per lo sport.

o) l'art. 3 della legge regionale 25 settembre 2002, n. 33 (modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 «Testo unico in materia di sport»), relativo all'inversione degli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 15/2002;

p) il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003), relativo a modifiche alla legge regionale n. 53/1998;

q) l'art. 14 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003), relativo a modifiche alla legge regionale n. 38/1998;

r) la lettera a) del comma 10 dell'art. 20 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), relativa a modifiche alla legge regionale n. 15/2002;

s) il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 2/2004, relativa a modifiche alla legge regionale n. 53/1998;

t) l'art. 16 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), relativo a modifiche alla legge regionale n. 38/1998;

u) l'art. 35 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), relativo a modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 21/1993;

v) l'art. 173 della legge regionale n. 4/2006, relativo a modifiche alla legge regionale n. 27/1989.

2. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 8, comma 7, fermo restando quanto disposto dalla lettera d) dello stesso comma. A decorrere dalla suddetta data, le disposizioni contenute nelle leggi regionali istitutive degli enti di cui al comma 1 e in altre disposizioni regionali legislative e regolamentari che richiamano gli enti stessi e le relative funzioni si intendono riferite alle corrispondenti agenzie in quanto rientranti nell'ambito delle rispettive competenze.

Roma, 1° febbraio 2008

MARRAZZO

08R0515

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 2.

Norme per il contenimento dei prezzi al consumo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21 marzo 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte al mantenimento del potere di acquisto, in particolare da parte delle fasce deboli della popolazione, attua una politica di incentivi in favore del commercio al minuto dei generi facenti parte di un paniere definito sulla base dei consumi prevalenti delle fasce di reddito fino a milleduecento euro.

2. La politica di cui al comma 1 è attuata attraverso i provvedimenti di cui alla presente legge.

Art. 2.

Incentivi agli esercizi di vendita al dettaglio

1. Alle grandi, medie e piccole strutture di vendita al dettaglio che, in forma singola o associata, aderiscono, attraverso convenzioni stipulate con i comuni, a forme di blocco o di riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti inseriti nel paniere di cui all'art. 3 è concesso, nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio, un contributo, fino al cinque per cento della spesa sostenuta, per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte ad informare i consumatori delle opportunità di risparmio offerte.

2. I comuni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, valutano la possibilità di prevedere agevolazioni tributarie nei confronti delle imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Definizione del paniere

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce i prodotti da inserire nel paniere nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prodotti di largo e generale consumo da parte dei cittadini a basso reddito;

b) prodotti, anche non di prima necessità, che concorrano alla crescita socio-culturale dei cittadini;

c) individuazione, a difesa dei consumatori, di standard di qualità dei prodotti inseriti nel paniere.

2. Per la definizione dei prodotti da inserire nel paniere, la Giunta regionale fa riferimento, oltre che ai dati ufficiali dell'ISTAT sull'aumento del costo della vita, anche a studi e ricerche svolte da istituti specializzati di comprovata esperienza e serietà, o da strutture regionali, che prendano in esame l'incidenza dell'inflazione per fasce di reddito.

Art. 4.

Compiti dell'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi

1. Ai fini della presente legge, l'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, nell'ambito della sua attività di consulenza nei confronti della Giunta regionale ed in relazione ai prodotti inseriti nel paniere previsto dall'art. 3, provvede a:

a) analizzare il rapporto qualità - prezzo;

b) esprimere valutazioni circa la compatibilità delle richieste di aggiornamento dei prezzi di vendita;

c) esprimere valutazioni circa gli aggiornamenti periodici della composizione del paniere.

Art. 5.

Regolamento di attuazione. Programma annuale degli interventi

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, con il quale, in particolare, sono disciplinati gli elementi essenziali delle convenzioni di cui all'art. 2, le modalità per la loro stipulazione nonché le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti ai comuni.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente in materia, sulla base delle richieste trasmesse dai comuni, adotta annualmente un programma di intervento mediante il quale sono definite le modalità di ripartizione del finanziamento regionale tra i comuni che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 6.

Priorità per il rilascio di autorizzazioni per la vendita nei mercati

1. I comuni rilasciano le autorizzazioni all'esercizio al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 39 della legge regionale n. 33/1999, prioritariamente ai produttori dei generi agro-alimentari inseriti nel paniere di cui all'art. 3, che realizzino, singolarmente o in forma associata, iniziative di filiera corta attraverso la vendita di propri prodotti direttamente al consumatore.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri relativi alla prima attuazione della presente legge sono valutati in 50 mila euro. Alla copertura di tali oneri si provvede con la contestuale riduzione di pari importo del capitolo R31525.

2. Nell'ambito dell'UPB R31 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Trasferimenti ai comuni per incentivi alla grande, media e piccola distribuzione e spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi.»

3. Gli oneri relativi agli esercizi successivi sono determinati con rispettive leggi di bilancio.

Art. 8.

Limiti e forme di finanziamento

1. I finanziamenti regionali sono concessi nei limiti della categoria «de minimis» come definita dall'Unione europea.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 marzo 2008

MARRAZZO

08R0508

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 3.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2008.

(Pubblicata nel S.O. n. 19 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2008).

(Omissis).

08R0509

REGOLAMENTO REGIONALE 24 gennaio 2008, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 7 febbraio 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 536 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale» e successive modifiche.

1. All'art. 536 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Si prescinde dal parere di congruità di cui al comma 4 qualora l'alienazione o l'acquisto del bene avvenga tra la Regione e le amministrazioni statali o le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»

Art. 2.

Modifiche all'Allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, nell'ambito del Dipartimento economico-occupazionale:

a) le competenze della direzione regionale «Ragioneria generale» sono sostituite dalle seguenti:

«Cura la gestione contabile delle uscite regionali, ivi compresi il riscontro e la vigilanza sui servizi di Tesoreria e contabilità generale di cassa nonché, in stretto rapporto con le competenti strutture operative, il processo di informatizzazione degli atti e dei procedimenti di spesa.

Svolge le attività relative al controllo della regolarità contabile degli atti.

Indirizza e coordina le attività del controllo di gestione finanziario, in particolare, elaborando e fornendo le metodologie e la base dei dati per la valutazione dei parametri di costo dei centri di responsabilità nonché rapporti periodici a rilevanza interna ed esterna circa l'andamento delle entrate e delle spese regionali e concorrendo all'individuazione di indicatori di attività delle diverse aree operative della Regione, in connessione con l'utilizzo delle risorse finanziarie.

Cura gli adempimenti connessi alla gestione dei tributi attivi e passivi della Regione e realizza studi e ricerche in materia.

Cura gli adempimenti regionali in materia di contenzioso tributario e amministrativo, ivi compresi i rapporti con le strutture centrali e periferiche.

Predisporre il rendiconto consuntivo della Regione.

Cura la gestione e la ricognizione dei residui passivi e dei perenti, oltre alla determinazione dello stock della perenzione amministrativa, in raccordo con la Direzione regionale «Economia e finanza» ai fini della rendicontazione della spesa. Predisporre ed elabora il conto pubblico territoriale.».

b) le competenze della direzione regionale «Economia e finanza» sono sostituite dalle seguenti:

«Predisporre il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale della Regione nonché l'assestamento e gli atti di variazione al bilancio regionale;

Verifica il rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita.

Cura la gestione contabile delle entrate regionali, ivi comprese le iniziative necessarie al recupero dei residui attivi;

Individua ed attiva le iniziative connesse alla politica fiscale regionale, in raccordo con la direzione regionale «Ragioneria generale».

Provvede agli adempimenti connessi al servizio mutui e finanza straordinaria per gli investimenti ed alle garanzie prestate dalla Regione.

Effettua il monitoraggio sistematico del debito della Regione anche ai fini di operazione di ristrutturazione.

Cura i rapporti con le agenzie di rating per gli aggiornamenti annuali del rating della Regione.

Promuove la valorizzazione e l'ottimizzazione della gestione del patrimonio del Servizio sanitario regionale e cura gli adempimenti connessi al trasferimento dei beni immobili delle aziende unità sanitarie locali ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Provvede all'attuazione del piano di rientro sanitario per gli aspetti concernenti il debito pregresso.

Effettua il monitoraggio sistematico del debito sanitario e la regolazione dei flussi monetari verso il Servizio sanitario regionale in raccordo con la direzione regionale «Ragioneria generale».

Cura la gestione della residualità delle ex gestioni liquidatorie delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere chiuse al 30 giugno 2003.

Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali e degli enti dipendenti dalla Regione.

Cura i rapporti con la Società Sviluppo Lazio e con le società controllate e partecipate dalla stessa, ivi compresa la predisposizione degli atti connessi ai fondi speciali gestiti dalle stesse di competenza dell'assessorato al bilancio.

Svolge attività di interesse generale e di servizio nei confronti delle aziende e delle strutture afferenti il Servizio sanitario regionale e provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia, a rendere operativo il sistema regionale di aste elettroniche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente, ivi compresa la stipula di accordi quadro con le imprese, per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da soggetti diversi, operando per conto, o in nome e per conto, delle suddette strutture in qualità di stazione appaltante.»;

c) nelle competenze della direzione regionale «Programmazione economica» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rappresenta l'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale - FESR e, in tale ambito, svolge le attività previste dai regolamenti comunitari in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 gennaio 2008

MARRAZZO

08R0507

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-048) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 1 2 0 6 *

€ 2,00